

P.A. N. 180 del 10.6.2008 Piano Regionale per il Diritto allo studio universitario anni 2008/2010 di cui all'art. 58 della L.R. 8.6.2006 n.15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione)

VISTO l'articolo 16, comma 3, lettera a) dello Statuto della Regione Liguria;

VISTA la legge 2 dicembre 1991 n. 390 (norme sul diritto agli studi universitari);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 (disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390);

VISTA la legge regionale 24 gennaio 2006 n. 2 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2006), che all'articolo 4 definisce, a decorrere dall'anno accademico 2006/2007, la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 1996 n. 29 (disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e ss. mm. e ii., determinandone l'importo annuo, in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 (definizione di criteri unificativi di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997 n. 449), come segue:

euro 70,00	per un reddito ISEE sino a euro 13.000,00
euro 85,00	per un reddito ISEE da euro 13.000,01 a euro 20.000,00
euro 100,00	per un reddito ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00
euro 110,00	per un reddito ISEE da euro 30.000,01 a euro 50.000,00
euro 120,00	per un reddito ISEE oltre euro 50.000,00.

VISTA la legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), e in particolare l'articolo 58 concernente il Piano regionale per il diritto allo studio universitario;

TENUTO conto delle risultanze della Conferenza regionale sul sistema educativo di istruzione e formazione, tenutasi i giorni 9 e 10 gennaio 2008;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Regionale l'approvazione del Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008-2010, allegato al presente atto quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A);

DATO ATTO che per la realizzazione degli interventi previsti nel citato Piano si provvederà con i fondi iscritti ai relativi capitoli di bilancio per ciascun anno;

VISTA la legge regionale 28 aprile 2008 n. 11 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2008);

SU PROPOSTA del Vicepresidente della Giunta Regionale e Assessore incaricato del Settore Organizzazione Scolastica e Politiche per gli Studenti, Massimiliano Costa;

PROPONE AL CONSIGLIO REGIONALE

per i motivi indicati in premessa:

- di approvare il Piano regionale per il diritto allo studio universitario anni 2008-2010, allegato al presente atto quale sua parte integrante e necessaria (Allegato A), costituente atto di pianificazione per gli anni 2008-2010, salvo eventuali modificazioni ed integrazioni da adottare nel corso del triennio.

**PIANO REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
ANNI 2008-2010**

**- Articolo 58 - Legge Regionale 8 giugno 2006 n. 15
(norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione).**

PARTE PRIMA

INTRODUZIONE

Il Diritto allo Studio Universitario (D.S.U.) in Italia è previsto dall'articolo 34 della Costituzione la quale stabilisce che: "i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi".

Per diversi decenni le università hanno svolto funzioni di sostegno agli studenti attraverso le Opere Universitarie, organismi strumentali delle stesse, preposti allo svolgimento di attività di sostegno agli studenti bisognosi.

Con oltre un decennio di ritardo sul trasferimento delle funzioni alle Regioni è stata approvata la legge quadro che definisce la normativa applicativa in materia (L. 390/91), la quale rimanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione delle prestazioni in materia di diritto allo studio (identificazione dei requisiti di merito e di reddito per accedere ai benefici, importi), con la finalità di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sul territorio nazionale.

Nell'ottobre del 2003 dal Ministero dell'Università e della Ricerca, è stata istituita una Commissione incaricata di predisporre una bozza di revisione della legge quadro (L. 390/91) in materia di diritto agli studi universitari, alla luce in particolare della modifica del titolo V della Costituzione, che ascrive la materia tra quelle di potestà legislativa regionale. In questo contesto, alle Regioni spetta la competenza esclusiva nell'attuazione degli interventi, mentre allo Stato spetta la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La suddetta Commissione, a tutt'oggi, non ha ancora completato il nuovo testo di legge. Resta pertanto in vigore la legge 390/91.

PRINCIPALI DATI STATISTICI SULL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

Gli studenti dell'Ateneo genovese nell'anno accademico 2006/2007 risultano 38.165, in leggero aumento rispetto all'anno accademico precedente, con una componente femminile superiore al 56% del totale e una componente di studenti stranieri superiore al 5%.

I dati a livello di facoltà non evidenziano grandi cambiamenti di tendenza rispetto agli anni scorsi: le facoltà dove si iscrivono più studenti sono Medicina e Chirurgia e Ingegneria, seguite da Economia e Giurisprudenza.

La componente femminile degli immatricolati è superiore al 56%, tuttavia con realtà nettamente diverse all'interno delle varie facoltà: valore della componente femminile massimo nella facoltà di Lingue e Letteratura Straniere (84%), minimo in quella di Ingegneria (20%).

Gli studenti stranieri si iscrivono principalmente a corsi Interfacoltà (647), Medicina e Chirurgia (246) e Lingue e Letteratura Straniere (234).

Anche per l'anno accademico 2006/2007 le facoltà che laureano più studenti sono Ingegneria (17%) e Medicina e Chirurgia (14%).

Le studentesse laureate nel 2006 a livello di ateneo costituiscono il 57% del totale, a livello di facoltà rappresentano valori compresi tra il 23% di Ingegneria e l'88% di Lingue e Letterature Straniere.

Tra i docenti dell'Ateneo genovese la componente femminile è pari al 34% del totale. Il valore minimo di questo indicatore si rileva nella facoltà di Ingegneria (18%), mentre le facoltà coi valori più elevati sono Economia (49%), Lingue e Letterature Straniere (53%) e Scienze della Formazione (54%).

Principali indicatori statistici dell'Università Anno Accademico 2006/2007

	% immatricolati	% femmine su immatricolati	% stranieri su totale iscritti	Variazione % su immatricolati	% laureati (a)	% femmine su laureati	Studenti per docente	Studenti per docente	% femmine su totale docenti
FACOLTA'									
Architettura	5,9	58,6	2,4	-1,0	6,2	58,7	48,7	30,1	37,1
Economia	11,6	45,5	4,3	1,7	10,8	49,4	65,4	43,4	48,8
Farmacia	4,3	69,4	5,8	-0,4	2,1	65,3	23,7	17,2	41,5
Giurisprudenza	11,5	63,2	2,3	-3,1	9,5	60,4	85,8	57,6	34,2
Ingegneria	12,4	20,2	2,6	-3,8	17,1	23,0	21,2	15,4	17,8
Interfacoltà	3,5	51,8	37,4	38,3	0,9	53,7	-	-	-
Lettere e Filosofia	7,1	61,4	1,0	-6,6	10,2	64,9	33,9	21,5	47,1
Lingue e Lett. Straniere	7,2	84,5	9,0	-2,0	6,3	87,5	72,0	50,8	52,9
Medicina e Chirurgia	12,9	63,6	5,3	12,8	13,5	67,6	19,8	11,9	24,7
Scienze della Formaz.	9,4	80,9	1,4	1,6	9,4	82,9	116,8	57,5	53,7
Scienze Mat. Fis. Nat.	8,7	45,3	2,0	-4,5	9,3	53,1	13,8	9,0	35,6
Scienze Politiche	5,6	47,9	7,6	-7,7	4,5	55,1	53,6	35,1	44,3
TOTALE	100,0	56,4	5,1	0,4	100,0	57,1	34,8	22,6	33,5

(a) Anno 2006

Fonte: Università degli Studi di Genova

Studenti immatricolati, iscritti al 1° anno all'Università per facoltà
Anno Accademico 2006/2007

	Immatricolati (a)	Iscritti al 1°anno	Altri percorsi formativi	TOTALE	
					di cui stranieri (b)
Anni accademici					
2003/2004	6.649	10.476	480	38.353	1.255
2004/2005	6.902	10.391	574	38.504	1.494
2005/2006	6.510	10.444	582	38.022	1.653
Facoltà					
Architettura	373	557	-	2.679	63
Economia	733	1.175	-	3.730	159
Farmacia	271	318	-	1.115	65
Giurisprudenza	721	1.955	-	4.377	99
Ingegneria	780	1.279	-	4.684	123
Interfacoltà	221	483	774	1.731	647
Lettere e Filosofia	444	936	-	3.691	37
Lingue e Letteratura Straniere	451	691	-	2.592	234
Medicina e Chirurgia	809	1.351	-	4.653	246
Scienze della Formazione	590	1.130	-	3.853	55
Scienze Matem. Fisiche e Naturali	549	859	-	2.918	59
Scienze Politiche	351	573	-	2.142	163
TOTALE	6.293	11.307	774	38.165	1.950
(a) gli studenti immatricolati sono iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale.					
(b) Tra gli studenti stranieri sono compresi i partecipanti a progetti con Università estere (ERASMUS, ecc)					

Fonte: Università degli Studi di Genova

Studenti immatricolati, iscritti al 1° anno all'Università per facoltà e sesso a. a. 2006/2007

	Immatricolati (a)		Iscritti al 1° anno		Altri percorsi formativi		TOTALE	
	M	F	M	F	M	F	Totale	di cui stranieri (b)
Architettura	122	251	224	333	-		2.679	63
Economia	378	355	624	551	-		3.730	159
Farmacia	90	181	111	207	-		1.115	65
Giurisprudenza	267	454	743	1212	-		4.377	99
Ingegneria	620	160	1027	252	-		4.684	123
Interfacoltà	127	94	250	233	284	490	1.731	647
Lettere e Filosofia	160	284	353	583	-		3.691	37
Lingue e Letteratura Straniere	82	369	123	568	-		2.592	234
Medicina e Chirurgia	298	511	457	894	-		4.653	246
Scienze della Formazione	121	469	237	893	-		3.853	55
Scienze Matem. Fisiche e Naturali	293	256	457	402	-		2.918	59
Scienze Politiche	192	159	307	266	-		2.142	163
TOTALE	2.750	3.543	4.913	6.394	284	490	38.165	1.950
(a) gli studenti immatricolati sono iscritti per la prima volta al sistema universitario nazionale.								
(b) Tra gli studenti stranieri sono compresi i partecipanti a progetti con Università estere (ERASMUS, ecc)								

Fonte: Università degli Studi di Genova

IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO

Lo stato interviene dal punto di vista economico nel sistema di diritto allo studio, prevedendo l'istituzione di un fondo nazionale, con finalità integrative rispetto all'impegno delle Regioni.

Il cosiddetto Fondo Integrativo Nazionale è stato istituito nel 1997. Le regioni con loro fondi implementano le risorse statali disponibili.

Dal 1996 le Regioni utilizzano risorse proprie e quelle derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio, per finanziare il sistema regionale del D.S.U. al fine di tutelare gli studenti meritevoli ma economicamente svantaggiati.

Dalla metà degli anni novanta, dunque, il diritto allo studio universitario ha conosciuto una crescita significativa. A livello nazionale le proporzioni nella partecipazione economica di ciascuna componente (tassa regionale, fondi propri delle Regioni, fondo nazionale) al finanziamento del sistema di diritto allo studio ha visto una prevalenza, nelle fonti di finanziamento, proprio della compartecipazione studentesca attraverso il pagamento della tassa regionale (41%). Lo stato, tramite il suo Fondo è stato il secondo maggior erogatore, con un contributo percentuale pari al 36%; l'intervento proprio delle Regioni, è stato pari al 23%. sul totale.

Fonti di finanziamento per il DSU in Liguria

		2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Spesa corrente	Tassa regionale diritto allo studio	2.166.533	2.712.213	2.792.321	2.799.951	3.701.842	3.699.984	*
	Contributo regionale di funzionamento	5.680.000	5.680.000	5.395.000	5.495.000	6.400.000	6.700.000	6.800.000
	Fondo integrativo nazionale	2.523.428	2.587.054	2.069.643	1.740.907	3.224.063	4.072.253	
Spesa in conto capitale	Contributo regionale	3.750.000			5.376.708	2.350.000	5.000.000	
	Contributo statale				6.553.376			6.500.000
Totale								

* dati non ancora disponibili

LINEE COMUNI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Al fine di illustrare le principali regole del sistema del diritto allo studio universitario attualmente vigente nel nostro Paese, è utile sintetizzare le previsioni del D.P.C.M del 9 aprile 2001.

1) La selezione degli idonei alla borsa di studio

Gli idonei all'ottenimento dei benefici vengono selezionati sulla base di criteri di merito e di condizione economica: il presupposto di fondo è la dipendenza economica dello studente dalla famiglia d'origine; il calcolo reddituale avviene con criteri omogenei (ISEE).

In particolare, per il primo anno di corso, la selezione avviene ex ante solo in base alla situazione economica. Successivamente, al termine del primo anno di corso, se non vengono raggiunti i requisiti di merito previsti alla fine del primo anno, il beneficio assegnato viene revocato. Il conseguimento dei criteri di merito viene determinato ex post sulla base del conseguimento di un numero minimo di Crediti Formativi Universitari (CFU).

2) L'importo delle borse di studio

Gli importi minimi delle borse previsti dal D.P.C.M. sono rivalutati annualmente in relazione al tasso d'inflazione. Per l'anno accademico 2007/2008 gli importi minimi sono stati i seguenti:

- Studenti fuori sede euro 4.448,00
- Studenti pendolari euro 2.452,00
- Studenti in sede euro 1.677,00

La borsa di studio, nell'esperienza italiana, nasce come strumento dedicato non al pagamento della tassa d'iscrizione e di frequenza dei corsi di studio, bensì come sostegno alle spese di mantenimento degli studenti (in realtà, gli studenti idonei sono anche esonerati dal pagamento della tassa, e dunque questa forma di sussidio di fatto è totalmente aggiuntiva).

Con questo termine s'intende indicare il complesso delle spese legate alla frequenza di un corso universitario, che comprendono anche vitto, alloggio, acquisti di materiale didattico.

Pertanto, la previsione di un importo delle borse uniforme per tutti gli studenti idonei, in qualunque parte del Paese studino e qualunque corso frequentino, è concettualmente discutibile. E', infatti, riscontrabile come i costi sostenuti dagli studenti siano differenti tanto in relazione alle differenze geografiche che alle differenze nei corsi di studio frequentati, nonché alle scelte di vita individuali.

3) I servizi ristorativi e abitativi

La borsa di studio viene erogata agli studenti non totalmente in risorse monetarie liquide, bensì in un mix di denaro e di servizi. Nel caso in cui le Regioni siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi, una parte della borsa stessa è trattenuta agli studenti fuori sede (cioè coloro che frequentano l'università in una città diversa e lontana da quella d'origine) per la copertura del servizio di ristorazione e per il servizio abitativo.

Tale disposizione, relativa ai servizi abitativi, è particolarmente favorevole per gli studenti, in quanto diversi studi, anche recenti, dimostrano come la spesa più elevata che gli studenti devono sostenere sia quella relativa all'alloggio. Analoga convenienza si riscontra per il servizio ristorativo per quegli studenti che possono frequentare i centri di ristorazione messi a disposizione.

IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO IN LIGURIA

L'ARSSU con l'entrata in vigore della nuova L.R. n. 15 dell'8/6/2006 ha conosciuto una crescita significativa in termini quantitativi e qualitativi dei servizi erogati.

La mission dell'Azienda, secondo quanto sancito dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, consiste nel realizzare servizi e interventi affinché tutti gli studenti dell'Università degli Studi e delle Accademie d'Alta Formazione Artistica e Musicale possano superare le difficoltà materiali e raggiungere i più alti gradi degli studi.

Il Diritto allo Studio Universitario si realizza concretamente con servizi rivolti alla generalità degli studenti (anche per coloro che frequentano corsi di specializzazione e dottorati di ricerca) e azioni specifiche per gli studenti capaci e meritevoli in condizioni economiche disagiate e per gli studenti disabili.

L'Azienda offre inoltre strumenti che favoriscono l'integrazione con il mondo universitario, arricchiscono l'esperienza e aiutano a risolvere problemi pratici che potrebbero ostacolare il raggiungimento della laurea.

L'ARSSU prevede contributi economici attraverso interventi specifici, attuati per concorso in materia di:

- borse di studio
- servizio abitativo per studenti fuori sede e contributi affitto
- contributi per la mobilità internazionale
- Contributi a favore di studenti disabili
- Contributi e interventi per la promozione di attività culturali, ricreative e sportive

Inoltre provvede ai seguenti servizi destinati alla generalità degli studenti:

- servizio di ristorazione
- aule di studio e sale informatiche
- altri interventi previsti dagli atti di programmazione regionale.

A seguito della legge 15/2006 la mission dell'ARSSU è stata ampliata anche ad interventi per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo.

Nell'ambito scolastico e formativo l'ARSSU gestisce:

- le borse di studio per l'iscrizione e la frequenza previste all'art. 12, 1° comma lett. a) della L.R. 15/2006
- contributi straordinari per adulti che abbiano conseguito il titolo di studio di scuola secondaria di primo o secondo grado, previsti dall'art. 13 della L.R. 15/2006
- corresponsione agli aventi diritto dei contributi di merito (previsti all'art. 11 della l.r. 15/2006)
- contributi regionali alle Istituzioni Scolastiche, ai Comuni e alle Province (artt. 7, 9, 10, 13 L.R. 15/2006)
- ogni altra attività demandata dalla Giunta Regionale all'ARSSU per l'attuazione del "Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2008-2010 di cui all'art. 57 della L.R. 15/2006

Borse di studio

Con l'anno accademico 2006/2007, per la prima volta, è stato soddisfatto tutto il numero degli studenti aventi diritto alla borsa di studio raggiungendo il 100% di borse erogate rispetto agli idonei contro una media nazionale che raggiunge appena il 75%. Tale risultato è stato conseguito attraverso l'incremento delle fonti di finanziamento del sistema di diritto allo studio universitario in Liguria.

Anno accademico	Borse erogate	Numero studenti idonei	Rapporto tra borse erogate e studenti idonei
2001/2002	2.426	4.974	48,77%
2002/2003	2.840	4.326	65,65%
2003/2004	3.000	3.453	86,88%
2004/2005	2.400	3.296	72,82%
2005/2006	2.600	3.473	74,86%
2006/2007	3.678	3.678	100,00%
2007/2008	3.809	3.809	100,00%

Posti alloggio

Il Servizio Abitativo ha registrato una forte crescita in termini di disponibilità di nuovi posti alloggio, in particolare a partire dall'anno accademico 2005/2006.

Nel corso del 2006 e del 2007 sono state attivate sette nuove residenze per un totale di 300 posti alloggio.

A giugno del 2008 saranno ultimati i lavori di ristrutturazione della Casa dello Studente di Corso Gastaldi (150 posti letto), a settembre del 2008 sarà disponibile anche la nuova residenza di Via Balbi "ex Hotel Milano Terminus (65 posti letto)".

Inoltre da settembre 2008 sarà disponibile una nuova Residenza, in Vico San Fede (10 posti letto) realizzata dal Comune di Genova nell'ambito del "Accordo di Programma per il Recupero Centro Storico".

Entro il primo semestre del 2009 sarà inoltre completata anche la nuova Residenza di Vico Marinelle (71 posti letto).

Con tali strutture l'A.R.S.S.U. sarà in grado di soddisfare il 100% del fabbisogno degli studenti aventi diritto, già dal prossimo anno accademico.

In considerazione del fatto che la spesa più elevata sostenuta dagli studenti è quella relativa all'alloggio, gli obiettivi programmatici per il prossimo triennio prevedono la realizzazione di ulteriori due nuove residenze: la struttura Ex Convento San Nicola in Salita della Madonnetta (120 posti letto) e la struttura Ex Caserma Garibaldi in Salita della Neve (176 post) che saranno disponibili rispettivamente per la fine del 2010 ed entro dicembre del 2011.

Tali iniziative sono state finanziate, nell'ambito della Legge 338/2000, e prevedono un investimento di 13 milioni di euro cofinanziati, in parti uguali, dalla Regione e dal Ministero dell'Università e della Ricerca.

Anno	Numero posti alloggio	Numero studenti richiedenti	Rapporto tra posti assegnati e studenti richiedenti
2002	382	619	62%
2003	562	582	97%
2004	562	700	80%
2005	603	790	76%
2006	624	795	78%
2007	679	802	85%
2008	849	849 *	100%
2009	920		
2010	1040		
2011	1213		

* stima sul prossimo concorso

Contributi per la mobilità internazionale

Per i vincitori di borsa che partecipano a programmi di mobilità internazionale è concessa un'integrazione sull'importo della borsa di 300 euro mensili sino ad un massimo di 10 mesi. E' inoltre previsto un rimborso forfetario delle spese di viaggio di 100 euro per l'Europa e di 500 euro fuori dell'Europa.

Anno accademico	Numero	Importo
2003/2004	36	€ 98.800,00
2004/2005	41	€ 116.080,00
2005/2006	43	€ 104.470,00
2006/2007	44	€ 102.208,00
2007/2008	52	€154.000,00

Contributi a favore di studenti disabili

Agli studenti portatori di handicap si applicano condizioni più favorevoli in termini di importo della borsa di studio e di merito. I vincitori di borse di studio nonché gli importi erogati sono risultati:

Anno accademico	Numero	Importo
2001/2002	1	€ 2.150,00
2002/2003	18	€ 45.545,00
2003/2004	18	€ 40.484,00
2004/2005	15	€ 38.204,00
2005/2006	21	€ 56.859,50
2006/2007	16	€ 43.331,50
2007/2008	21	€ 55.693,50

Contributi e interventi per la promozione di attività culturali ed iniziative editoriali e sportive

L'ARSSU sostiene le attività promosse dalle Associazioni Culturali Studentesche sia con interventi di sostegno finanziario sia mettendo a disposizione spazi ed attrezzature. I contributi erogati nel periodo risultano dal seguente prospetto:

ANNO	Numero Associazioni	Importo assegnato
2003	5	€ 23.538,00
2004	10	€ 21.210,00
2005	8	€ 30.000,00
2006	9	€ 30.000,00
2007	6	€ 26.360,00
2008	6	€ 28.965,42

Fra le iniziative avviate per favorire la partecipazione degli studenti ad attività culturali, ricreative e didattiche si segnalano:

- biglietti a prezzo agevolato per spettacoli cinematografici
- biglietti a prezzo agevolato per assistere agli spettacoli in scena presso i principali teatri
- card musei di Genova a prezzo agevolato

L'ARSSU collabora anche con il CUS Genova per promuovere la pratica delle attività sportive da parte degli studenti universitari. L'intervento rivolto agli studenti risultati vincitori e idonei non vincitori al concorso borse di studio, consente l'iscrizione al CUS Genova e la pratica delle attività prescelte a condizioni particolarmente vantaggiose.

Ristorazione

Il Servizio di Ristorazione si rivolge alla generalità degli studenti Universitari e agli studenti iscritti alle Accademie delle Belle Arti, Conservatori di Musica aventi sede nella regione Liguria.

Tutti gli studenti iscritti all'Università di Genova, compresi gli iscritti delle sedi decentrate possono usufruire del servizio, che si rivolge anche agli studenti universitari di passaggio a vario titolo presso l'Ateneo genovese inclusi gli studenti partecipanti a programmi di mobilità internazionale che ne facciano richiesta.

Il servizio viene erogato in diverse strutture, alcune gestite direttamente altre in appalto o in convenzione. In totale i punti di ristoro sono 13, di questi 8 sono a Genova, 2 a Savona, 1 a Imperia, Chiavari e Pietra Ligure. Le strutture sono di tipo tradizionale con linee self service o pizzeria, alcune sedi funzionano anche come paninoteche.

Per usufruire del servizio a tariffa agevolata è necessario essere inseriti nelle fasce di reddito che, per l'anno accademico 2008/2009, in relazione al Decreto del 29/01/2008 del Ministero dell'Università della Ricerca, sono così definite:

- Fascia 1 da € 0 a € 14.423,00 ISEE
- Fascia 2 da € 14.423,01 a € 21.080,00 ISEE

Per il prossimo biennio, le suddette fasce, saranno aggiornate in base alle disposizioni che saranno emanate dallo stesso Ministero.

I requisiti per l'ammissione alla classificazione nelle fasce di reddito nonché l'importo delle tariffe sono determinate dal Consiglio di Amministrazione dell'A.R.S.S.U e possono essere variate in relazione all'andamento dei costi del servizio, per l'anno accademico 2007/2008 sono le seguenti:

ISEE	FASCIA	TARIFFA	TIPO DI GESTIONE
da € 0 a € 9.616,00	1A	€ 1,50	
da € 9.616,01 a € 12.020,00	1B		
da € 12.020,01 a € 14.423,00	1C		
da € 14.423,01 a € 21.080,00	2	€ 2,50	
> € 21.080,00		€ 4,00	GESTIONE DIRETTA*
		€ 4,75	GESTIONE INDIRETTA**

*Gestione diretta: Darsena, Gastaldi, Puggia

**Gestione indiretta: Asiago, Brignole, Trendy, Savona, Imperia. Chiavari e Pietra Ligure.

Nel corso del 2007 l'Azienda ha registrato un'ulteriore crescita del numero dei pasti. Infatti è stata superata, per la prima volta, la soglia dei 500.000 pasti erogati.

I pasti gratuiti, erogati agli studenti vincitori di borsa di studio, hanno rappresentato il 28% del totale. Con la considerazione che più di uno studente su quattro non ha sostenuto alcun onere per il servizio ricevuto.

Pasti erogati

Anno accademico	Numero pasti erogati	Numero Pasti gratuiti
2001	319.686	114.230
2002	387.274	102.888
2003	459.444	112.503
2004	460.128	109.136
2005	433.023	102.276
2006	462.032	97.133
2007	503.179	145.457

PARTE SECONDA

GLI INTERVENTI DIRETTI

Gli interventi diretti comprendono un insieme di misure volte a fornire un aiuto sostanziale e spesso decisivo che consenta agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi di accedere all'Università e di studiare con minori problemi economici.

Gli interventi diretti comprendono:

- A) la borsa di studio
- B) i contributi finalizzati
- C) l'esonero dalla tassa regionale
- D) le attività a tempo parziale
- E) il servizio abitativo

Per garantire la massima equità ed efficacia gli interventi diretti sono attribuiti agli studenti in possesso di particolari condizioni socio economiche e di merito negli studi, a differenza degli altri interventi rivolti alla generalità degli studenti.

La specificazione degli indirizzi e dei criteri regionali per la valutazione delle condizioni di ammissione, o di esclusione dai benefici, assume un particolare rilievo in quanto da essi dipende l'impiego delle risorse finanziarie da destinare alla particolare categoria di studenti e quindi l'efficacia degli interventi.

A tale riguardo il presente Programma indica gli obiettivi da conseguire per rendere più efficace il sistema di valutazione e selezione dei beneficiari e definisce i criteri generali per la determinazione delle condizioni socio economiche e di merito necessarie per la concessione dei benefici agli studenti.

A) CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

- Condizioni generali di accesso
- Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio
- Requisiti economici
- Requisiti di merito
- Autocertificazione delle domande
- Studenti stranieri
- Importo della borsa di studio
- Termine per la presentazione delle domande
- Revoche
- Compatibilità

Condizioni generali di accesso

Gli idonei all'ottenimento di benefici sono selezionati sulla base di criteri di merito e di condizione economica definiti con il D.P.C.M. 9 aprile 2001.

La borsa di studio regionale è attribuita esclusivamente per concorso agli studenti che risultano idonei al suo conseguimento in relazione al possesso dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito, iscritti a corsi di laurea, a corsi di laurea specialistica, a corsi di

specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, a corsi di dottorato di ricerca attivati ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, purché non beneficino di una borsa di studio di cui al decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224.

In via transitoria e sino al loro esaurimento, la borsa di studio è attribuita anche agli studenti iscritti ai corsi di diploma o di laurea universitaria attivati prima dell'attuazione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

I richiedenti, per poter ottenere i benefici, dovranno risultare regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Genova, alle Istituzioni per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) aventi sede nella regione Liguria.

Studenti ammissibili al concorso per la borsa di studio

I benefici sono concessi per il conseguimento per la prima volta di ciascuno dei livelli di corsi con le modalità definite annualmente dall'A.R.S.S.U. mediante i bandi di concorso.

Gli studenti vincitori di borsa di studio nell'anno accademico precedente, che si iscrivono per la seconda volta (senza soluzione di continuità) ad un primo anno, ovvero che effettuano un passaggio da un primo anno di corso ad un altro primo anno senza riconoscimento di crediti, possono, se vincitori, limitatamente ad un solo anno accademico, ottenere nuovamente la borsa di studio.

In caso di riconoscimento di crediti precedentemente acquisiti, lo studente è assimilato agli iscritti agli anni successivi al primo e deve possedere lo specifico requisito di merito relativo all'anno di permanenza all'Università.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea di primo livello o ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico, possono beneficiare della borsa di studio per un numero di semestri pari alla differenza tra il numero dei semestri per il quale è possibile ottenere la borsa di studio e il numero di semestri impiegati per il conseguimento del diploma.

Gli studenti con passaggi di corso in carriera possono ottenere la borsa di studio limitatamente agli anni di corso corrispondenti a quelli per i quali non abbiano in precedenza, eventualmente, beneficiato della borsa di studio.

Per gli studenti che ottengono il riconoscimento di esami relativi a corsi non universitari tenuti da Organismi pubblici o privati il primo anno di iscrizione presso un'Università italiana o estera viene considerato come anno di immatricolazione.

Lo studente può richiedere la borsa di studio come iscritto al primo anno del corso di laurea triennale o laurea specialistica a ciclo unico se in possesso di un diploma di laurea conseguito all'estero (o titolo equipollente) non riconosciuto in Italia.

Nel caso invece vengano riconosciuti in Italia solo alcuni degli esami sostenuti all'estero il conteggio della durata degli studi per cui è ottenibile la borsa di studio è effettuato partendo dal primo anno di iscrizione presso l'Università estera.

Non contano nel computo del numero degli anni, invece, quelli per i quali l'Università, ai sensi dell'art. 8, 4° e 5° comma, del DPCM 9 aprile 2001, abbia concesso l'esonero dal pagamento delle tasse per interruzione degli studi e per i quali anni gli studenti non possono effettuare alcun atto di carriera.

Per gli studenti iscritti a corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i criteri di

ammissione sono quelli determinati dal previgente DPCM 30 aprile 1997 e dalle disposizioni attuative dello stesso emanate, dalla Regione Liguria.

La durata di concessione dei benefici per gli studenti con invalidità non inferiore al 66 per cento è di nove semestri per i corsi di laurea triennale, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica e di tredici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico se il corso ha durata di cinque anni e di quindici semestri se il corso ha durata di sei anni.

Requisiti economici

Le condizioni dello studente sono individuate sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. L'attestazione ISEE ha validità triennale.

Gli studenti devono presentare l'attestazione ISEE quando:

- a. si iscrivono al primo anno di tutti i livelli di corso
- b. richiedono il beneficio per la prima volta
- c. si iscrivono al quarto anno di un corso di laurea specialistica a ciclo unico.

Il beneficiario è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venir meno il diritto al beneficio o comunque tali da determinare variazioni dell'importo della borsa di studio.

Lo studente richiedente i benefici dovrà farsi rilasciare l'ISEEU nei seguenti casi:

- B) La presenza nel nucleo familiare di fratelli o sorelle percettori di reddito e/o possessori di patrimonio: tali redditi concorrono alla formazione degli indicatori economici e patrimoniali nella misura del 50%;
- C) Il nucleo familiare del richiedente deteneva patrimonio all'estero. In tale caso l'Indicatore della situazione patrimoniale all'estero è calcolato secondo le modalità previste dalla disciplina ISEE con le seguenti integrazioni:
 - i patrimoni immobiliari, solo nel caso di fabbricati, sono valutati in base al valore convenzionale di euro 500,00 al metro quadrato;
 - i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento.

I limiti massimi dell'indicatore della situazione economica equivalente e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emanato entro il 28 febbraio.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente da dichiarare al CAAF è definito dalla normativa vigente relativa all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Lo studente richiedente è considerato indipendente (nucleo familiare autonomo) quando sussistano contemporaneamente le due seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare, evidenziata dal certificato storico anagrafico, da almeno due anni rispetto al termine di presentazione della domanda e in alloggio non di proprietà di un suo componente;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a euro 7.212,00 (importo annualmente rivalutato) .

Mancando anche una sola di tali condizioni si fa comunque riferimento alla famiglia convenzionale di origine per la determinazione dell'indicatore della situazione economica.

Requisiti di merito

1. Studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea o di laurea specialistica a ciclo unico
 - a. gli studenti, per ottenere la corresponsione della seconda rata della borsa di studio, devono infatti conseguire 20 crediti entro il 10 di agosto dell'anno solare successivo all'iscrizione;
 - b. La borsa è revocata agli studenti i quali entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
2. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea specialistica
 - a. Devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno centocinquanta crediti conseguiti nella carriera precedente all'atto dell'iscrizione;
 - b. Per ottenere la corresponsione della seconda rata della borsa di studio, devono conseguire venti crediti entro il 10 agosto dell'anno solare successivo all'iscrizione;
 - c. La borsa è revocata agli studenti i quali entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.
3. Studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione e di dottorato di ricerca
 - a. Essere regolarmente iscritti ed ammessi ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici senza nessun fuori corso o ripetenza dall'anno di prima iscrizione.
4. Studenti iscritti ad anni successivi al primo per i corsi di laurea: al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici devono possedere:
 - a. Per il secondo anno, venticinque crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsto all'atto di ammissione ai corsi
 - b. Per il terzo anno, ottanta crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - c. Per l'ultimo semestre, centotrentacinque crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
5. Studenti iscritti ad anni successivi al primo per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico: al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici devono possedere:
 - a. Per il secondo anno, venticinque crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsto all'atto di ammissione ai corsi
 - b. Per il terzo anno, ottanta crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - c. Per il quarto anno centotrentacinque crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - d. Per il quinto anno centonovanta crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - e. Per il sesto anno duecentoquarantacinque crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda
 - f. Per l'ulteriore semestre, cinquantacinque crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai punti 4) ed 5) lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- a. Massimo cinque crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- b. Massimo dodici crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- c. Massimo quindici crediti se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota rimanente del bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Il numero "massimo" dei crediti sopra indicati si "congela" nel momento di primo utilizzo del bonus.

Il bonus non si applica per gli studenti iscritti alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale.

6. Studenti iscritti ad anni successivi al primo per gli altri corsi di laurea specialistica: al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici:

- a. Devono aver ottenuto il riconoscimento di almeno centocinquanta crediti conseguiti nella carriera precedente all'atto dell'iscrizione al primo anno del corso di laurea specialistica;
- b. Per il secondo anno, trenta crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;
- c. Per l'ultimo semestre, ottanta crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai centottanta crediti, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.

Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui alla presente punto 6) lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea. Tale disposizione non si applica agli iscritti ai corsi di laurea specialistica provenienti dai vecchi ordinamenti.

I crediti, di cui ai punti precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi attivati prima dell'attuazione del decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lo studente deve possedere i requisiti di merito previsti all'art. 4 del DPCM 30 aprile 1997.

L'A.R.S.S.U. può prevedere requisiti di merito diversificati per gli studenti che hanno effettuato o che effettuino passaggi dai corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99 ad un corso del nuovo ordinamento.

Per determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo, ove previsto, dei corsi di specializzazione ad eccezione di quelli di area medica di cui al D.lgs 368/99 e di dottorato di ricerca attivati ai sensi del D.Lgs 210/98, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dall'Università.

Agli studenti portatori di handicap non si applicano i criteri di merito previsti ai punti 1) e 2).

Per gli studenti portatori di handicap con un grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 66%, iscritti ad anni successivi al primo, i requisiti di merito sono ridotti del 40%.

I requisiti di merito per gli studenti con disabilità non inferiore al 66% iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 sono i seguenti:

- per chi si iscrive al secondo anno: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità tra quelle previste dal piano di studio;
- per chi si iscrive al terzo anno ed al quarto anno, qualora questo sia l'ultimo: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno due arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studi degli anni precedenti;
- per chi si iscrive all'ultimo anno: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi;
- per chi si iscrive al primo anno fuori corso: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento arrotondato per difetto del numero delle annualità complessive previste dal piano di studi;
- per chi si iscrive al secondo anno fuori corso: aver superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento arrotondato per difetto del numero delle annualità complessive previste dal piano di studi.

Autocertificazione delle domande

Le domande sono presentate mediante una procedura telematica con la quale gli studenti autocertificano, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, le condizioni di merito e le condizioni economiche proprie dello studente e dei componenti il nucleo familiare convenzionale di appartenenza.

Lo studente dovrà dare tempestiva comunicazione di ogni evento di modifica di uno qualsiasi degli elementi forniti con la domanda che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda stessa.

L'A.R.S.S.U. potrà, nell'ambito della propria autonomia decisionale, provvedere all'acquisizione della certificazione probatoria direttamente dalle istituzioni tenute al rilascio della certificazione stessa.

Accertamenti relativi alla condizione economica

L'A.R.S.S.U. controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti utilizzando il metodo della verifica con controlli a campione, che interessano annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari della borsa di studio.

Tali controlli sono effettuati sia per gli studenti che nell'anno accademico abbiano presentato l'autocertificazione della situazione economica, sia per quelli che abbiano mantenuto il diritto al beneficio sulla base dei criteri di merito senza ulteriore dichiarazione dei requisiti economici; per questi ultimi, in sede di accertamento, si fa riferimento all'ultima dichiarazione presentata da integrare con la documentazione relativa all'anno antecedente a quello accademico in corso.

Studenti stranieri

Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394, art. 46.

Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.

Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.

Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.

Ai fini della valutazione della situazione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Importo della borsa di studio

L'importo lordo delle borse di studio è diversificato in base alle condizioni soggettive dello studente.

Per studente "fuori sede" si intende lo studente che risiede in Comune distante dalla sede del corso di studi frequentato e che per tale motivo prende alloggio a titolo oneroso nei pressi della sede del corso di studi frequentato, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati od enti per un periodo non inferiore a dieci mesi.

L'A.R.S.S.U. provvede, con proprio atto amministrativo, all'individuazione dei Comuni da considerarsi fuori sede rispetto alla sede prevalente del corso degli studi, tenuto conto dei tempi di percorrenza con sistemi di trasporto pubblico utilizzati, che non possono essere inferiori ad un'ora.

Qualora lo studente, residente in luogo distante dalla sede del corso, prenda alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso è considerato studente pendolare.

Per studente "pendolare" si intende lo studente che risiede in comune diverso da quello sede prevalente del corso di studi frequentato e che non risulti "fuori sede".

Qualora lo studente ritenga che, in base ai tempi di percorrenza con i mezzi pubblici di trasporto, possa essere inserito in una tipologia diversa da quella attribuita al Comune di residenza, secondo le tipologie precedentemente definite, può inoltrare apposita istanza all'A.R.S.S.U. per una eventuale revisione.

L'obiettivo da perseguire da parte dell'A.R.S.S.U. dovrà essere quello di garantire comunque la borsa di studio a tutti gli aventi diritto.

Il valore netto della borsa di studio è determinato dall'A.R.S.S.U. dopo aver quantificato il valore del servizio ristorazione e del servizio alloggio.

Integrazioni e maggiorazioni sulla borsa di studio

Gli importi netti della borsa di studio possono essere integrati solo nei seguenti casi:

- studenti borsisti portatori di handicap, con invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, ;
- studenti borsisti ammessi dall'Università a partecipare a programmi di mobilità internazionale (programma Socrates/Erasmus) nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto; tale integrazione è prevista per una sola volta per ogni livello di studio.
- studenti che conseguono il titolo di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici. Tale integrazione non è prevista per gli studenti che hanno conseguito un titolo di studio relativo a corsi di laurea vecchio ordinamento attivati prima dell'attuazione del D.M. 509/99.

Agli studenti iscritti ad una Istituzione per l'Alta Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) è riconosciuta solo la maggiorazione della borsa relativa ai portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66%.

Termine per la presentazione delle domande e per il pagamento delle rate

L'A.R.S.S.U., determina nei bandi di concorso i termini di scadenza per la presentazione della richiesta della borsa di studio in modo da consentire la pubblicazione delle graduatorie provvisorie nei termini previsti dalla normativa vigente.

La borsa di studio sarà erogata in due rate di cui la prima entro il 31 dicembre e la seconda di norma entro il 30 giugno, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo.

Per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi, il valore della borsa di studio sarà erogato al conseguimento del requisito di merito (CFU).

Revoche

La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione, non abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

In caso di revoca le somme rimosse, quale importo della borsa in denaro, devono essere restituite.

Compatibilità

La borsa di studio non è compatibile con altre provvidenze monetarie a qualsiasi titolo attribuite da organismi pubblici o privati con eventuali provvidenze.

E' fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali ed estere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca di borsisti.

D) CONTRIBUTI FINALIZZATI

L'A.R.S.S.U. può concedere, a titolo di solidarietà, contributi finalizzati a fronte di particolari situazioni di disagio, a studenti meritevoli non beneficiari di altre provvidenze monetarie.

Il contributo finalizzato è un intervento destinato a porre rimedio a situazioni di particolare ed eccezionale disagio economico e/o familiare tali da ostacolare o compromettere la prosecuzione degli studi. I requisiti economici e di merito verranno stabiliti con apposito bando.

E) ESONERO DALLA TASSA REGIONALE

Secondo quanto previsto dalla legge 549/95 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) nonché dalla Legge regionale 29/96 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti che beneficiano delle borse di studio, nonché gli studenti risultati idonei per l'ottenimento di tali benefici anche se non beneficiari dei medesimi. L'esonero è concesso a prescindere da eventuali revoche previste per gli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi che non hanno conseguito il requisito di merito.

Gli studenti con un grado di invalidità riconosciuta non inferiore al 66% sono esonerati dal pagamento della tassa regionale. L'esonero è attestato dal certificato di invalidità che, in copia conforme, deve essere prodotto all'A.R.S.S.U.

Il rimborso della tassa regionale non è previsto in caso di trasferimento ad altra Università o per intervenuta rinuncia agli studi universitari.

F) ATTIVITÀ A TEMPO PARZIALE

La disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti universitari per forme di collaborazione nelle attività connesse ad alcuni servizi è determinata dai regolamenti dell'Università e prevedono un corrispettivo, a favore dello studente, esente da imposte.

Anche l'A.R.S.S.U può realizzare analoghe forme di collaborazione con i propri finanziamenti, impiegando gli studenti nelle proprie attività attingendo o alle graduatorie predisposte a tale scopo dalle Università, o definendo le modalità di impiego con propri criteri di selezione.

G) SERVIZIO ABITATIVO

Per la partecipazione all'assegnazione dell'alloggio, oltre ai requisiti previsti annualmente dal bando di concorso, gli studenti dovranno essere qualificabili "fuori sede" secondo la definizione prevista dalla normativa ministeriale.

Possono accedere al concorso per i servizi abitativi gli studenti in possesso dei requisiti previsti annualmente dal bando di concorso predisposti dall'A.R.S.S.U. con la seguente precisazione:

- gli studenti iscritti ai corsi di laurea di primo livello per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- gli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico per un periodo di dodici semestri (se il corso ha una durata di cinque anni) o di quattordici semestri (se il corso ha una durata di sei anni) a partire dall'anno di prima iscrizione;
- gli studenti per gli iscritti ai corsi di laurea specialistica per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione;
- gli studenti iscritti ai corsi attivati prima del D.M. 509/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più due a partire dall'anno di prima immatricolazione.

Gli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario e che si iscrivano ad un corso di laurea di primo livello o ad un corso di laurea specialistica a ciclo unico possono beneficiare del posto alloggio per un numero di semestri pari alla differenza tra il numero dei semestri per il quale

è possibile ottenere il posto alloggio e il numero di semestri impiegati per il conseguimento del diploma.

Il posto alloggio è incompatibile con stipendi o retribuzioni fisse derivanti da attività che non consentano la frequenza nonché con il servizio civile sostitutivo.

Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dall'A.R.S.S.U.; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, nonché per le borse incentivanti concesse dall'Università.

Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'A.R.S.S.U.

Termini per la presentazione delle domande e durata del beneficio

I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono analoghe con quelli delle borse di studio e sono determinati dall'A.R.S.S.U. nel rispetto delle disposizioni di cui al DPCM 9 aprile 2001.

Conferme di posti alloggio

Gli studenti già beneficiari di posto alloggio nell'anno accademico precedente, anche non vincitori di borsa di studio, sono riconfermati nel beneficio, purché risultino idonei al concorso della borsa di studio.

Tariffe del servizio

Le tariffe del servizio abitativo per gli studenti laureandi, dottorandi e/o in mobilità internazionale sono adeguate dal Consiglio di Amministrazione dell'ARSSU in base all'andamento dei costi del servizio abitativo.

PARTE TERZA

INTERVENTI INDIRETTI

I prestiti d'onore

Nell'esperienza italiana, le caratteristiche del prestito d'onore sono disciplinate direttamente dalla Legge 390/91.

Tali caratteristiche si sono tuttavia rivelate inadeguate a permettere uno sviluppo di tale strumento: in pratica, lo hanno reso di difficilissima se non impossibile attuazione.

L'art. 16 della L. 390/91, infatti, stabilisce che il finanziamento dei prestiti debba essere a carico delle Regioni, con un supporto dello Stato realizzato tramite il Fondo Integrativo per la concessione di borse di studio e prestiti d'onore.

Il prestito, concesso dalle banche, previo nulla osta da parte degli Enti regionali per il diritto allo studio, agli studenti che risultano idonei, deve essere rimborsato con rate fisse, senza interessi, dopo il completamento o l'abbandono degli studi.

Nuove forme d'intervento del prestito d'onore: i prestiti fiduciari

La Legge Finanziaria 2004 (legge 24 dicembre 2003, n. 350) ha istituito un apposito Fondo, definito "Fondo di garanzia per la concessione di prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi", finalizzato alla costituzione di garanzie sul rimborso dei prestiti fiduciari concessi dalle banche e da altri intermediari finanziari, nonché alla corresponsione agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, di contributi in conto interessi per il rimborso dei prestiti.

Tale Fondo viene trasferito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alle Regioni e Province autonome per essere da queste destinato ai fini di cui sopra.

Ad inizio 2006 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha erogato la dotazione a disposizione per l'anno 2004, pari a euro 10.000.000,00, sulla base del riparto effettuato tra le Regioni e Province autonome con decreto dello stesso Ministero in data 15 dicembre 2005.

La quota parte destinata alla Regione Liguria per l'anno di riferimento è pari a euro 214.779,09.

Per gli anni successivi non è stata stanziata alcuna somma da parte del Ministero.

Il citato decreto ministeriale stabilisce che ciascuna Regione, in relazione alla specificità del proprio territorio e della conseguente politica economico-sociale, individui, nei bandi pubblici relativi alle procedure e ai requisiti necessari per accedere al prestito, eventuali priorità sia per il livello di studio sia per i settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché le modalità di restituzione dei prestiti e di recupero dei crediti in caso di insolvenza.

La Regione si attiverà al fine di definire criteri e modalità per avviare l'erogazione dei prestiti fiduciari, eventualmente tramite accordi con l'Università degli Studi di Genova.

DISPOSIZIONI FINALI

Le determinazioni del presente Piano costituiscono indicazione programmatica per il triennio 2008-2010 e continueranno ad avere efficacia sino all'emanazione del successivo atto di programmazione regionale.

L'A.R.S.S.U. può svolgere tutte le azioni definite dal presente Piano o relative ai servizi scolastici in genere, così come definito dalla legge regionale 15/2006, secondo le indicazioni emanate dalla Giunta regionale.

I servizi di ristorazione e di alloggio sono estesi, previa stipula di specifiche convenzioni, agli studenti iscritti all'Accademia Italiana della Marina Mercantile e agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7 convertito nella legge 2 aprile 2007 n. 40.